.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Giovanni Comite	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60639** del registro di segreteria, proposto da:

INPS Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale , con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f.

CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it;

come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

- appellante -

contro

XX XX (XX), nato il XX XX a XX e residente XX XX alla XX XX, XX

rappresentato e difeso in primo grado all'avv. Anna Francesca Pace, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via Sbarre Inferiori n. 164/c.

avverso e per la riforma

della sentenza n. 53/2022 depositata il 10.3.2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, in composizione monocratica.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 14 maggio 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Sergio Preden per l'appellante INPS non costituitosi e non presente l'appellato sig. XX XX.

FATTO

1. Il ricorso di primo grado.

Con ricorso depositato il 28 settembre 2021 il sig. XX XX, ex appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ha impugnato

innanzi alla Sezione territoriale della Corte dei conti della Calabria il provvedimento con cui l'INPS ha determinato il relativo trattamento pensionistico applicando la minore aliquota del 35% maturata per i 15 anni di servizio utile del personale civile ai sensi dell'art. 44, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché dell'aliquota ritenuta corretta del 44%, di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 alla luce dei principi affermati dalle sentenze della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

2. Memoria di primo grado dell'INPS.

Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, l'INPS ha eccepito che il ricorso è infondato e va respinto in quanto nel caso di specie non si comprende per quale motivo, al ricorrente, appartenente ad un corpo inquadrato come personale civile ai fini giuridici, debba, invece, liquidarsi la pensione applicando le norme di cui agli art. 52 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973 Del D.P.R. previste per i militari.

3. La sentenza n.53/2022 della Corte dei conti per la regione Calabria

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria in composizione monocratica con sentenza n.53/2022, depositata il 13.3.2022, nell'accogliere il ricorso ha accertato:

- *"il diritto di XX XX al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del computo della Quota A) di pensione;*
- *e per l'effetto ha condannato l'I.N.P.S. alla corresponsione della pensione con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del computo della Quota A) di pensione, oltre gli interessi*

nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002, nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.

- *Spese compensate".*

4. Atto di appello dell'INPS.

Avverso la sentenza n.53/2022 depositata il 10.3.2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria in composizione monocratica, ha presentato appello l'INPS per il seguente ed unico motivo.

Violazione dell'art. 2 del R.D.L. del 1939 n. 295, come modificato dall'art. 2 della l. n. 428/1985, – illegittimità del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto.

Il Giudice di prime cure ha dato atto, nella sentenza qui gravata, delle motivazioni del rigetto dell'eccezione di prescrizione, sollevata dall'ente in via subordinata nella propria memoria di costituzione [pag. 9: *«ad ogni buon fine si eccepisce la prescrizione quinquennale dei singoli ratei pretesi (rectius maggiorazione) con decorrenza dalle singole mensilità di scadenza»*].

Si legge infatti nella gravata sentenza, a pag. 17 che:

«va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dall'INPS atteso che alla data dell'atto di diffida, ricevuta dall'INPS tramite pec il 15.06.2021, non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione».

Ad avviso dell'appellante INPS tale affermazione non pare meriti adesione.

Invero, è pacifico in atti, in quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio [pag. 2: *«l'odierno ricorrente si è arruolato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 01.09.1981 (già appartenente al comparto militare), nella qualifica di Capo Squadra Esperto, ed in data 31.12.2013 è stato posto in quiescenza»*], che la pensione in discorso abbia decorrenza dal 1° gennaio 2014, come risulta dalla determinazione di liquidazione della pensione stessa, depositata in primo grado da parte ricorrente con il n. 2 (che si allega al presente ricorso con il n. 3).

Pertanto, pare evidente che il *dies a quo* di decorrenza dell'eccepita prescrizione sia da individuarsi in tale data (1.1.2014) e che, al momento della ricezione dell'atto di diffida da parte dell'INPS (il 15 giugno 2021), era già decorso (in data 1° gennaio 2019) il termine quinquennale, come disposto dalle norme citate – termine quinquennale, peraltro, confermato dalla stessa impugnata sentenza.

A parere dell'appellante INPS, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto ai ratei differenziali anteriori al 15 giugno 2016 (cinque anni prima dell'atto interruttivo citato).

Pertanto, su tale punto l'impugnata sentenza va riformata.

4.1 Richiesta dell'appellante INPS.

L'INPS, chiede a questa Sezione centrale di appello di accogliere il motivo del gravame e riformare la sentenza n. 53/2022 della Sezione territoriale per la Calabria, con ogni conseguente provvedimento.

5. Notifica dell'appello e del DFU a XX XX.

L'appellato sig. XX XX non risulta costituitosi nonostante che la notifica, sia dell'appello che del relativo decreto di fissazione udienza, risulti regolarmente avvenuta, come da documentazione in atti.

6. All' udienza del 14 maggio 2025, presente solo l'appellante INPS, nel riportarsi all'atto di appello, ha confermato la richiesta ivi contenuta.

DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

L'oggetto della presente controversia concerne l'eccezione di prescrizione, unico motivo dell'atto di appello dell' INPS, sulla decorrenza a favore del sig. XX XX - appartenente al Corpo nazionale dei Vigili che alla data del 31.12.1995 aveva maturato 15 anni e 8 mesi di servizio utile - dei ratei di pensione con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del computo della Quota A) di pensione oltre gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo, riconosciuta con sentenza n. 53/2022 depositata il 10.3.2022 della Sezione territoriale della Corte dei conti per la Calabria, in composizione monocratica.

La questione all'esame del Collegio riguarda la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo *"misto"* (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.1/2021/QM.

La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con due sentenze: nella prima, con pronuncia n. 1/2021/QM le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto:

"la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.".

3. Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.12/2021/QM.

Il principio di diritto di cui alla prima sentenza n.1/2021/QM, è stato poi esteso dalle stesse Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la seconda, successiva pronuncia n. 12/2021/QM, anche nei confronti dei militari che vantavano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni.

L'orientamento assolutamente maggioritario delle sezioni di appello di questa Corte dei conti è nel senso di negare l'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo dei Vigili del fuoco, anche dopo le succitate pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 (ex multis, Sez. I, sentenze nn. 11, 134, 330, 454 e 522 del 2021; Sez. II sentenze n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del 2020; Sez. III, sentenze n. 155,295,485,505 e 574 del 2021).

4. Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022),

Nelle more del presente giudizio è entrata in vigore dal **1° gennaio 2022** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha disposto l'estensione in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e quindi anche agli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, del coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare.

L'art. 1, comma 101, di tale legge recita:

"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

4.1. Finalità perequativa art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234

Le sezioni centrali di appello di questa Corte hanno affermato, valorizzando gli atti parlamentari, la finalità perequativa della disposizione, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, consentendo l'estensione degli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in considerazione della *"specificità"* delle funzioni che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa.

4.2. Applicazione anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2022.

A fronte della portata della norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, va condiviso lo sforzo interpretativo delle sezioni centrali d'appello nell'attribuire alla norma stessa una sorta di ***"retroattività temperata"***.

Pertanto, va riconosciuta l'applicazione anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone tuttavia gli effetti a decorrere dal 1.1.2022 (Sez. I d'app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022; nn. 8,9,37,83,126,519,521 e 522/2023), sui ratei pensionistici maturati dall'entrata in vigore dell'art. comma 101 legge 30.12.2021, n. 234 e con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione su tali ratei.

4.3. Circolare n.44/2022 INPS.

Tale orientamento, recepito dall'Inps con la circolare n.44/2022, risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata calcolata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier Atto Camera dei deputati n. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), includendo "*l'onere relativo al personale cessato entro il 2021"*.

4.4. Sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023.

Peraltro, tale conclusione si pone in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, con la quale è stato precisato che *lo jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse *"giustamente"* avere un'"*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022"*.

5. Diffida del 15.6.2021 del sig. XX XX.

Orbene nel contenzioso in esame va evidenziato che con atto di diffida del 15.6.2016, inviato con pec in pari data, il legale del sig. XX XX aveva invitato e diffidato l'INPS a provvedere a rideterminare/riliquidare il trattamento pensionistico con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile, in quota retributiva, riservata al personale militare ed assimilati di cui al capo II del T.U. D.P.R. 1092/1973 anche alla luce della sentenza della Sezione Riunite in Sede Giurisdizionale della Corte dei conti, n. 1/2021/QM con il ricalcolo della pensione posizione n. 0800191558P , iscrizione n. 17175714 con decorrenza 01/01/2014 e richiesta rimborso degli arretrati maturati, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

In presenza di tale atto interruttivo della prescrizione, confermato dall'appellante INPS, il sig. XX XX ha diritto alla corresponsione dei ratei ricalcolati e maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dai 5 anni precedenti all'atto di diffida inviata con pec del 15.6.2021 ovvero a decorrere dal **15.6.2016** e non già dal 1.1.2014, data di decorrenza della pensione.

A nulla rileva l'entrata in vigore dell'art. 1, co. 101 legge 30.12.2021, n. 234 che ha riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 2,44% anche agli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco andati in pensione prima del 1.1.2022 ma con decorrenza degli arretrati a partire dal 1.1.2022.

L'INPS, nell'unico motivo di appello ha eccepito **solo la prescrizione riferita all'atto di diffida del 15.6.2021** e non anche i ratei antecedenti al 1.1.2022, di cui all'art. 1, comma 101 legge 30.12.2021, n. 234.

Con la conseguenza che, affermata la decorrenza dei ratei da riliquidare nei cinque anni antecedenti all'atto di diffida del 15.6.2021 e non dal 1.1.2014, sulle altre statuizioni contenute nella sentenza n. 53/2022 depositata il 10.3.2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, in composizione monocratica in assenza di specifico motivo di appello, **si è formato il giudicato**.

6. Esito del giudizio.

Pertanto, il Collegio, per le suesposte motivazioni, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS riconosce il diritto dell'appellato sig. XX XX alla riliquidazione del trattamento pensionistico

a decorrere dal **15 giugno 2016,** tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento del 2,44%.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovuti dal 15 giugno 2016, spettano, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

7. Spese di lite.

Per l'intervenuta modifica normativa con finalità perequativa, di cui all'art. 1, comma 101 della legge 30.12.2021 n. 234, le spese di lite del presente grado sono compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello n. 60639

ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO

e per l'effetto,

DICHIARA IL DIRITTO

del sig. **XX XX** alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, del coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, a decorrere dal 15 giugno 2016 nonché alla liquidazione sulle differenze per ratei arretrati, dovuti sempre dal 15 giugno 2016, ai sensi dell'art. 167, co. 3 c.g.c., maggiorati degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 05/06/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

GIUSEPPINA DI MARO
CORTE DEI CONTI
05.06.2025 11:22:11
GMT+02:00

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 05/06/2025

il Dirigente

GIUSEPPINA DI MARO
CORTE DEI CONTI
05.06.2025 11:22:11
GMT+02:00

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

GIUSEPPINA DI MARO
CORTE DEI CONTI
05.06.2025 11:22:11
GMT+02:00

f.to digitalmente

Roma, 05/06/2025